



Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"
Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel.e fax:0981/505051
[Mail:CSIC82300V@istruzione.it](mailto:CSIC82300V@istruzione.it) - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it
Sito Web: www.comprensivovillapiana.gov.it
CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. PASCOLI"-VILLAPIANA
Prot. 0004498 del 12/09/2023
VII (Uscita)

PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

CIRCOLARE N. 6

OGGETTO: permessi Legge 104/92.

Al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito:

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DELLA LEGGE 104/92

Prima istanza (ALL.3)

La richiesta di riconoscimento dei benefici della legge 104/92 va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo Decreto. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui consegnare successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92;

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. precedente (ALL.2)

Ogni dipendente è tenuto, ai sensi degli art.75 e76 del DPR 445/2000, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 relative all'a.s. precedente;

La scrivente, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito decreto valevole per l'a.s. in corso. Fino a tale momento non potranno essere concessi i suddetti permessi.

Documentazione da produrre

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

Domanda in carta semplice nella quale dichiarare che (ALL.3):

a. L'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè 'strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa';

b. Nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;

c. La convivenza o meno con l'assistito,

Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o, eventuale autocertificazione;

Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di 'disabilità grave' dell'assistito;

Dichiarazione dell'assistito ai sensi della Legge 104/92 (ALL. 5);
PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE
104/92 (ALL.4)

I permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 devono essere fruiti dal dipendente:

A. in giornate non ricorrenti;

B. programmati e comunicati, salvo improvvise esigenze, nella prima decade del mese.

Le novità

L'articolo 3, comma 1, lettera b) punto 2 del Decreto legislativo numero 105 modifica la disciplina dei permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992 in particolare eliminando il principio del cosiddetto "referente unico dell'assistenza".

Il nuovo articolo 33 della Legge 104 dispone infatti che fermo restando "il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti" i quali possono fruirne "in alternativa tra loro".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elisabetta D'Elia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93